

60 Affidamento incarico senza titolo, chi verifica?

D. *L'ufficio scuola (o con altra denominazione) della curia, responsabile dell'IRC e quindi degli incarichi è tenuto ai fini dell'Intesa a presentare anche i titoli professionali dell'IdR?*

R. Le modalità per raggiungere l'intesa prevista al fine dell'affidamento dell'IRC non sono identiche nella forma: risentono, infatti, dell'autonomia spettante alla Chiesa locale. L'Ordinario diocesano può infatti disporre che si realizzi l'intesa anche per un IdR senza titolo. Le conseguenze si riflettono nel trattamento economico, strettamente legato al contratto individuale, che ciascun docente deve siglare con il dirigente scolastico, che gli affida l'IRC. Spetta piuttosto al dirigente stesso accertarsi che il destinatario del contratto abbia i titoli professionali richiesti. L'omissione avvenuta in passato, che ha avuto riflessi molto delicati e complessi per la parte amministrativa, potrà creare ulteriori difficoltà con l'eventuale approvazione e l'andata in vigore del nuovo stato giuridico MR.

221 Possono insegnare gli IdR senza titolo?

Domanda

Gentile prof. Incampo, ho saputo di gente che in una diocesi insegna religione cattolica senza possedere un titolo di studio accademico teologico (né magistero, né diploma, né baccellierato), bensì con un solo diploma generico di scuola superiore. E' possibile dunque che in qualche diocesi l'Ordinario del luogo possa dare l'idoneità all'insegnamento di religione cattolica anche a persone che non possiedono i titoli necessari?

Risposta

Dall'anno scolastico 1990/91 per insegnare religione come **incaricato annuale** è obbligatorio essere in possesso di uno dei

titoli previsti dal punto 4 del DPR 751/85, modificato ed integrato dal [DPR 202 del 23 giugno 1990](#).

Questo significa che se si viene proposto e nominato come incaricato annuale è perché si è in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale previsti dal punto 4 del DPR 751/85. Se invece non si è in possesso di un titolo di qualificazione previsto dal punto 4 del DPR 751/85, si viene proposti e nominati come **supplente annuali**, infatti la Circolare Ministeriale numero [182 dell'1 luglio 1991](#) chiarisce che *“Va, però, tenuto presente che il posto assegnato ad un docente che si trovi nelle condizioni descritte (cioè senza titolo, n.d.a.) è da considerarsi comunque vacante e per tale unica motivazione l’assegnazione va considerata come nomina di supplenza a carattere annuale, valida per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico ...”*